

Allegato "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE denominata "PSICOLOGIA FUNZIONALE IN RETE A.P.S."

ART. 1 - (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata "PSICOLOGIA FUNZIONALE IN RETE A.P.S.", d'ora in poi definita "associazione", con sede in Milano, Via Diodoro Siculo n. 4.

Mediante delibera del Consiglio Direttivo, l'associazione potrà istituire altre sedi che, per caratteristiche, siano ritenute idonee allo svolgimento delle finalità associative.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2 - (Finalità)

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

Essa opera nell'ambito sanitario, sociale e socio-organizzativo con lo scopo di promuovere lo sviluppo, il benessere e la salute della persona, riferendosi studi e teorie inerenti i campi psicologico, medico e sociologico, seguendo l'impostazione scientifica ricollegabile in particolare alla Psicologia Funzionale ed al Neofunzionalismo.

L'associazione svolge in particolare le seguenti attività:

- consulenza e sostegno psicologico rivolte alla persona ed ai gruppi (infanzia, adolescenza, adulti, anziani);
- tutela dei minori e delle famiglie;
- prevenzione e promozione del benessere;
- sviluppo dell'identità di genere e di pari opportunità;
- promozione della genitorialità;
- preparazione ed accompagnamento alla gravidanza e alla relazione genitore-figlio/a;
- orientamento a individui e gruppi;
- aiuto e riabilitazione rivolte ai diversamente abili e alle varie condizioni di svantaggio;
- consulenza e intervento nell'ambito del management organizzativo ed istituzionale;
- consulenza e intervento nell'ambito delle risorse umane;
- promozione sociale, culturale ed associativa;
- attività espressive
- formazione;
- supervisione a professionisti, associazioni/cooperative e istituzioni; intervizione per i soci;
- ricerca.

L'associazione si ispira per il suo funzionamento a principi di trasparenza e democraticità mantenendo la piena indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione associativa.

L'associazione, per poter raggiungere lo scopo sociale, potrà svolgere delle attività collaterali e strumentali, purché direttamente connesse allo scopo sociale, anche collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da organismi e associazioni aventi scopi simili.

L'associazione, in via strettamente complementare alla propria attività istituzionale e previa delibera del Consiglio Direttivo, potrà concedere ai soci o ai terzi la possibilità di utilizzo, parziale o totale, dei propri spazi per attività privata, dietro pagamento di un contributo specifico.

Nello svolgimento della propria attività, l'associazione ha l'obbligo di assicurare i propri soci ed aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività, nonché per responsabilità civile verso terzi.

ART. 3 - (Soci)

All'associazione possono aderire:

- le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri;
 - gli enti pubblici e privati che condividono le stesse finalità ed aventi attività non in contrasto con quelle del presente statuto e del regolamento interno, se esistente, aggiornato alla data dell'iscrizione.
- I soci sono tenuti a versare la quota associativa all'atto della loro ammissione; inoltre essi sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

I soci saranno classificati in due distinte categorie:

- soci **ordinari**: sono coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza, prestando la loro opera;

- soci **benemeriti**: sono coloro che, per la frequentazione dell'associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'associazione stessa, ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo: il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota di ammissione e la quota associativa annuale.

L'ammissione alla qualifica di socio (ordinario o benemerito), efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea dei soci, tenuto conto dei criteri di ammissione previsti dallo statuto.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa, così come ogni eventuale contributo posto a carico dei soci, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ART. 4 - (Doveri dei soci)

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i soci al rispetto del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente.

In particolare i soci hanno i seguenti doveri:

- versare annualmente e regolarmente la quota associativa;
- svolgere la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali;
- astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con le finalità dell'associazione.

ART. 5 - (Diritti dei soci)

I diritti riconosciuti ai soci sono i seguenti:

- la partecipazione all'assemblea dei soci con il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- l'accesso ai documenti e agli atti riguardanti l'associazione;
- il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo.
- il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.
- il diritto all'utilizzo degli spazi associativi per attività privata, dietro pagamento di un contributo, secondo i criteri stabiliti nel regolamento;
- il diritto ad usufruire, per la propria crescita professionale, dei momenti di intervizione gratuita messi a disposizione dall'associazione;
- il diritto a pubblicizzare, dietro pagamento di un contributo, le proprie attività private sul sito dell'associazione o attraverso altri strumenti di diffusione di massa, nelle modalità previste dal regolamento;
- il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute in nome e per conto dell'associazione stessa nello svolgimento dell'attività prestata.

ART. 6 - (Recesso ed esclusione del socio)

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dalla medesima.

Le dimissioni devono essere presentate al Consiglio Direttivo per lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata: il recesso ha efficacia a partire dal terzo mese successivo alla notifica della volontà di recesso e non comporta alcun onere per il socio.

I soci possono altresì perdere la qualifica di socio per i seguenti motivi:

- non siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale entro sei mesi dalla data di scadenza;
- violino le norme statutarie, non ottemperino ai doveri che derivano dallo statuto, dai regolamenti interni e dalle delibere degli organi dell'associazione;
- arrechino danno morale o materiale all'associazione;
- per altri gravi motivi.

La decadenza dalla qualifica di socio avviene per delibera del Consiglio Direttivo.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea dei soci.

Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento e deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 7 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora eletto.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione per ragione dell'ufficio ricoperto.

ART. 8 - (Assemblea dei soci)

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci, i quali possono partecipare solo se in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà, a cura del Presidente, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione mediante avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno dei lavori, affisso nella sede dell'associazione oppure inviato, alternativamente e con la medesima efficacia, a mezzo posta, fax, telegramma o posta elettronica, ovvero pubblicato sul sito web associativo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo dell'esercizio precedente, del rendiconto economico-finanziario preventivo dell'esercizio in corso e della relazione sull'attività per il futuro.

Deve essere sempre garantito agli associati che lo richiedano il diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

L'assemblea deve essere pure convocata dal Consiglio Direttivo quando esso ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 3/5 (tre quinti) dei soci.

ART. 9 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea generale dei soci, in sede ordinaria:

- approva i rendiconti economico-finanziari, consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- provvede ogni tre anni all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- approva l'ammontare delle quote associative annuali e dei contributi a carico dei soci, proposti dal Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento interno dell'associazione;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- delibera in via definitiva sull'esclusione dei soci;
- delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Delibera in sede straordinaria:

- sullo scioglimento dell'associazione;
- sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
- sulle delibere di trasferimento della sede legale dell'associazione;
- sulla trasformazione dell'associazione;
- sulla fusione;
- su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 - (Validità Assemblee)

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci mentre, in seconda convocazione, essa è validamente costituita con la presenza di tanti soci che dispongono di almeno due quinti dei voti; in ogni caso delibera a maggioranza dei presenti. L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita con la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre comunque il voto favorevole di tre quarti dei soci. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ovvero, in assenza di entrambi, l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente ha inoltre la facoltà di nominare due scrutatori.

Delle riunioni dell'assemblea sono redatti i verbali dal Segretario o, in sua funzione e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'assemblea fra i presenti. I verbali sono firmati dal

Presidente, dal Segretario ovvero dalla persona chiamata a fungere da Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci per mezzo di delega scritta, nel numero massimo di non più di una a socio, anche se membri del Consiglio Direttivo.

ART. 11 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale; ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari, variabile da tre a sette, di membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

Qualora non già deliberato dall'assemblea, il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e sono rieleggibili. Entro la scadenza deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio Direttivo mediante convocazione dell'assemblea dei soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo che, ad avvenuta accettazione della nomina, sostituirà l'organo uscente.

In caso di decesso o dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo provvede alla prima riunione alla sua sostituzione scegliendo il primo della lista delle ultime elezioni; in difetto di tale opportunità, procederà alla nomina di uno dei soci. Nel caso che l'interessato sia il Presidente, vale quanto scritto nell'articolo 14.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria, mentre è richiesta l'autorizzazione preventiva dell'assemblea dei soci per la gestione straordinaria. Esso procede pure alla compilazione dei rendiconti economico-finanziari consuntivi e preventivi ed alla loro presentazione all'assemblea; propone eventuali regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'assemblea.

Nello specifico, a titolo non esaustivo, al Consiglio Direttivo spetta:

- la regolamentazione di tutto quanto non espressamente previsto in statuto in conformità con quanto in esso stabilito, con il quadro normativo vigente, con i dettami assembleari e con l'eventuale regolamento interno;
- il porre in essere tutte le opportune iniziative volte a tutelare in ogni sede e luogo l'immagine, il simbolo, i segni distintivi, le attività svolte e le iniziative intraprese dall'associazione;
- deliberare l'ammissione di nuovi soci;
- deliberare la decadenza dalla qualifica di socio;
- portare la proposta di esclusione dei soci;
- portare la proposta di modifiche dello Statuto e la proposta di regolamenti;
- ratificare nella prima seduta utile i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il Consiglio Direttivo può designare uno o più responsabili, da scegliersi nel proprio ambito o anche al di fuori di questo, cui affidare l'esecuzione di alcuni compiti o atti o categorie di atti o di alcune sue deliberazioni, anche in nome e per conto dell'associazione.

ART. 13 - (Adunanze del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce dietro convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo, da altro consigliere nominato dai presenti a svolgerne le funzioni.

ART. 14 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea. Egli convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente ha il compito di dirigere l'associazione e di rappresentarla, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio; spetta al Presidente:

- convocare e presiedere l'assemblea dei soci;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci;
- sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'associazione;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'associazione;
- assumere, nei casi d'urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione, sottoponendo quanto prima gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede a eleggere un Presidente al proprio interno; esso rimane in carica fino alla scadenza prevista.

ART. 15 - (Vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 16 - (Segretario)

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la tenuta e la custodia dei libri associativi e dei regolamenti presso la sede dell'associazione o presso luogo di propria fiducia.

Il Segretario cura l'iter di ammissione dei soci e le comunicazioni relative alle convocazioni assembleari. Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

ART. 17- (Tesoriere)

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità; controlla la tenuta dei libri contabili; predispone i rendiconti economico-finanziari consuntivi e preventivi per il Consiglio Direttivo. Ha facoltà di effettuare ogni tipo di operazione bancaria previo accordo con il Presidente.

ART. 18 - (Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è eletto dall'assemblea dei soci e si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti.

Qualora non già deliberato dall'assemblea, il Collegio dei Revisori dei Conti alla prima seduta utile elegge, tra i tre membri effettivi, il suo Presidente. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

In caso di decesso o dimissioni di un componente, l'organo provvede alla prima riunione alla sua sostituzione scegliendo il più anziano anagraficamente tra i due supplenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei rendiconti economico-finanziari alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi dell'associazione oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

Ogni membro del Collegio può provvedere, anche individualmente, ad effettuare ispezioni e controlli, e comunque il Collegio dovrà verificare almeno una volta all'anno la consistenza della cassa e della tesoreria, e redigere la relazione annuale di accompagnamento del rendiconto economico-finanziario consuntivo.

ART. 19 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

quote e contributi dei soci; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci ed a terzi, ivi compresa la concessione, parziale o totale, degli spazi associativi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali dei soci e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; contributi di altre associazioni; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, anche in forma indiretta.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, fatte salve diverse previsioni di legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 20 - (Rendiconto economico-finanziario)

L'anno sociale e l'esercizio economico-finanziario sono determinati in base all'anno solare e, più precisamente, dall'uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, ad eccezione del primo anno che decorre dalla data di costituzione dell'associazione e si chiude il trentuno dicembre dell'anno della costituzione medesima.

È obbligatoria la redazione di un rendiconto economico-finanziario consuntivo dell'esercizio precedente e di un rendiconto economico-finanziario preventivo dell'esercizio in corso, dai quali necessariamente devono risultare le donazioni, le erogazioni, i contributi, i beni mobili e immobili e ogni altro elemento utile per corretta rilevanza della gestione economico-finanziaria dell'associazione.

Tali rendiconti dovranno essere:

- predisposti dal Consiglio Direttivo entro il mese di marzo di ogni anno;
- depositati presso la sede dell'associazione almeno venti giorni prima della relativa assemblea di approvazione e liberamente consultabili da ogni associato;
- approvati dall'assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto.

ART. 21 - (Pubblicità e trasparenza degli atti sociali)

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai rendiconti economico-finanziari. Tali documenti sociali, conservati presso la sede, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

ART. 22 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 10: l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio, dopo la liquidazione, non potrà essere ridistribuito tra i soci e sarà devoluto a fini di pubblica utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 23 - (Disposizioni finali)

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da approvarsi da parte dell'assemblea dei soci.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.